

Nel Pro quasi impossibile la falcidia dei crediti tributari e contributivi

di Giulio Andreani

L'apertura contenuta in un decreto del Tribunale di Udine

Con decreto del 9 marzo 2023 il tribunale di Udine, nell'ammettere una società al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro), ha affermato la possibilità di falcidiare i debiti tributari e contributivi anche mediante tale istituto. Tuttavia, tale possibilità si scontra con l'assenza, nell'[articolo 64-bis del Codice della crisi](#) (Codice) da cui tale strumento è disciplinato, di una norma che attribuisca alle Entrate il potere di approvare la falcidia.

In generale il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari e contributivi è consentito, nei vari istituti previsti dal Codice, solo in presenza:

- 1.** di apposite norme che lo permettano, quali sono quelle relative alla transazione fiscale, che è però prevista dagli articoli [63](#) e [88](#) del Codice esclusivamente nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo, ovvero
- 2.** di una disposizione che, seppur non introducendo uno specifico procedimento, consenta la falcidia, qual è quella stabilita dal comma 3 dell'articolo 80 del Codice, che prevede l'omologazione del concordato minore nonostante la mancata adesione dei creditori pubblici.

Ne discende che la transazione fiscale non è attuabile nel Pro, come conferma il fatto che il citato articolo 64-bis, nell'indicare le norme del concordato applicabili anche nel Pro, evita accuratamente di richiamare l'articolo 88, pur richiamando gli articoli [87](#) e [89](#).

Inoltre, la disciplina del Pro non prevede una norma concernente la ristrutturazione dei debiti fiscali e previdenziali e quindi, in assenza di una disposizione che glielo consenta, i creditori pubblici non possono esprimere un voto favorevole alla proposta di falcidia e dilazione formulata loro dal debitore in tale ambito. È per questi motivi che nel contesto del Pro i debiti tributari e previdenziali non sono falcidiabili. Questa conclusione non impedisce l'approvazione, da parte delle Entrate e degli enti di previdenza, di una proposta di Pro con cui venga offerto il pagamento integrale dei debiti tributari e contributivi, non sussistendo alcun motivo per escludere che anche tali creditori possano esprimere un voto favorevole a una proposta che non preveda stralci e dilazioni diversi da quelli già consentiti dalla legge.

Occorre chiedersi se il pagamento può essere considerato integrale, se, grazie a qualche forma di definizione agevolata (quali sono quelle introdotte dalla legge 197/2022), il debitore beneficia della falcidia di sanzioni, interessi e compensi di riscossione e versa solo i tributi.

A questo riguardo, il tribunale di Udine, con il medesimo decreto sopra citato, ha rilevato che l'istanza di adesione alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo non determina automaticamente la riduzione del debito, poiché, a norma di legge, questa si verifica soltanto con il pagamento di quanto è dovuto. Ciò è vero, ma si tratta di un effetto automatico, perché la falciatura prodotta dalla definizione agevolata non deriva dal consenso del creditore, bensì direttamente dalla legge e può avere a oggetto, mediante il versamento delle somme che l'agente della riscossione comunica al debitore (ai sensi del [comma 241 del citato articolo 1](#)), solo i debiti che lo stesso creditore (ai sensi del comma 234) deve avere prima indicato al debitore, il che esclude la necessità di successive approvazioni.

Inoltre, le somme dovute a seguito della definizione agevolata sono prevedibili (comma 248) e dunque non dovrebbero sussistere dubbi sulla capacità del debitore di pagarle, visto che la loro corresponsione deve risultare dal piano e questo deve essere attestato; anche se esse devono essere versate non, come qualche ufficio dell'Agenzia ritiene, necessariamente prima degli altri creditori, ma, in conformità all'[articolo 98 del Codice](#), alle rispettive scadenze previste dalla legge 197/2022.

17 aprile 2023